

patrimoniale, fisiologicamente conseguente alla operazione di scissione in esame, una diminuzione del patrimonio della generalità dei soci ovvero della garanzia dei creditori e, dunque, un « danno istantaneo », immediatamente corrispondente alla quota di patrimonio conferita alla società beneficiaria.

Esaurito l'esame del cosiddetto « danno istantaneo », il tribunale passa all'esame di un ulteriore danno lamentato dal commissario straordinario, definito « incrementale », asseritamente anch'esso causato dall'avvenuta scissione del ramo biomedicale, in favore della costituita società SORIN.

Invero, secondo l'attore, al danno istantaneo da scissione « si aggiunge — sempre come conseguenza immediata diretta e prevedibile, della scissione e quindi della stessa seconda condotta — il danno derivante dalla circostanza che coloro che hanno ideato e realizzato la scissione dovevano prevedere, e certamente, prevedettero, come evento causalmente dipendente in via immediata e diretta dalla loro condotta, un ulteriore danno, rappresentato dal danno per la prosecuzione dell'attività sociale, nonostante la perdita della continuità aziendale ».

Dunque, nella prospettazione dell'attore, sussiste uno specifico ulteriore evento di danno, rappresentato da una asserita perdita di continuità aziendale della SNIA (si intende la SNIA scissa), per effetto dell'avvenuta separazione del « comparto biomedicale », che avrebbe determinato l'impossibilità, da parte della SNIA, di far conto sui flussi finanziari generati da tale « settore di attività » per affrontare impellenti esigenze di ristrutturazione del « settore chimico », che versava in grave difficoltà.

Su questo secondo danno lamentato, il tribunale fa proprie le conclusioni della consulenza « Provasoli-Villa » di parte convenuta, che aveva concluso che la scissione SNIA-SORIN costituiva scelta strategica e non distrattiva, posto che il settore del *business* delle tecnologie medicali presentava caratteristiche strutturalmente diverse da quello chimico con riferimento: 1, alla crescita (in sviluppo il primo, « maturo » il secondo); 2, ai mercati di riferimento (internazionale il primo, prevalentemente « domestico » il secondo); 3, alle caratteristiche operative (*knowledge intensive* il primo, *capital intensive* il secondo); 4, alla visibilità dei marchi (meglio valorizzati negli specifici settori di competenza); 5, alla dipendenza dai cicli economici (con fattori di maggior variabilità per la chimica).

La scissione aveva, inoltre, specifico « valore » per SNIA, in quanto la creazione di una società autonoma focalizzata nella chimica avrebbe reso possibile alleanze con *partner* industriali del settore, non interessati a intese con una società, il cui modello di *business* era diversificato e includeva anche il biomedicale. Aggiungasi infine che SNIA, in considerazione della rilevanza dei suoi marchi, avrebbe potuto divenire un polo industriale di aggregazione di altre realtà, una volta separata l'attività biomedicale.

Ciò precisato sulla natura strategica dell'operazione di scissione, il tribunale sottolinea tre circostanze fondamentali in fatto: la prima, già sopra citata, riguarda il credito di SNIA, per l'importo di 109,8 milioni di euro, nei confronti della società DIDECO del « settore biomedicale », rimasto in capo alla scissa SNIA, per espressa previ-

sione del progetto di scissione, nonostante fosse di astratta inerenza della biomedicale società SORIN.

La seconda circostanza riguarda l'attribuzione alla scissa SNIA della maggior parte degli utili maturati dal settore biomedicale nel corso dell'esercizio 2003, a parziale compensazione delle maggiori perdite registrate dalle società operanti in altri settori, in conseguenza della scelta di mantenere invariata, rispetto all'entità prevista dal progetto di scissione, la quota di patrimonio netto attribuita a SORIN.

La terza circostanza, la più importante, investe il complessivo miglioramento, conseguente proprio alla scissione, della posizione finanziaria netta della SNIA scissa, rispetto a quella della SNIA ante scissione, in ragione della diseguale attribuzione delle posizioni di credito/debito, di rispettiva pertinenza, tra la SNIA scissa (passività per euro 92.487.768 e disponibilità per euro 187.757.022) e la beneficiaria SORIN (passività per euro 190.903.156 e disponibilità per euro 65.182.752), come risulta dalla consulenza « Cuttica, pag. 60 ».

Infine, il tribunale di Milano, richiamata la sentenza della Suprema Corte n. 10201/13, non dubita che « è ipoteticamente possibile che la insolvenza societaria sia stata determinata da una sottrazione eccessiva di risorse finanziarie, che possono aver posto in crisi la società scorporante.... ».

Nel convenire pienamente con una tale indicazione di principio, il Collegio (citando per intero il passo motivazionale sopra richiamato) ritiene in particolare di dover sottolineare l'attenzione posta dalla Suprema Corte all'esigenza di una verifica rigorosa di un effettivo « nesso di causalità » tra la condotta contestata e gli esiti pregiudizievole che ne sarebbero conseguiti (« ...ma di tale circostanza deve fornirsi una prova certa, idonea a superare la presunzione contraria basata sul lungo tempo trascorso dall'operazione (cinque anni) e sull'avvenuto pagamento dei debiti allora (nel 2005) esistenti in capo alla società »).

Nel caso di specie, i giudici rilevano: 1) che la dichiarazione di insolvenza della SNIA era avvenuta a sei anni di distanza dall'operazione di scissione; 2) che i debiti ante scissione erano stati sostanzialmente tutti soddisfatti (come evidenziato in precedenza); 3) che la fattispecie in esame presentava un elemento di significativa peculiarità, rappresentato dal fatto che la quasi totalità delle perdite maturate dalla SNIA scissa — quale asserita conseguenza della condotta in esame (euro 173 milioni circa su un totale di euro 192.858.000), per cui viene avanzata richiesta risarcitoria — era stata realizzata nel solo esercizio 2004 (vedi, in particolare, pag. 58 della consulenza « Deloitte Services », nella quale si fa riferimento a perdite per euro 173,6 milioni nel periodo gennaio-novembre 2004).

A parere del Collegio, proprio l'accorciamento dell'arco temporale di riferimento fa emergere la palese inidoneità della prospettazione in fatto proposta dall'attore a dar conto dell'addebito di responsabilità ipotizzato, quale limitata alla generica contestazione dell'asserito venir meno di imprecise risorse finanziarie, che avrebbero in tesi impedito altrettanto imprecisati interventi di ristrutturazione del « settore chimico », asseritamente idonei ad evitare le rilevanti perdite maturate già nel corso dell'anno della scissione (2004).

In sostanza, le perdite della SNIA, già consumate nel corso del 2004, non potevano essere la conseguenza dell'avvenuta scissione del comparto biomedicale, ma avevano ragioni strutturali diverse.

Per questa parte — secondo il tribunale di Milano — si tratta di una prospettazione (quella dell'attore), il quale affida la lamentata correlazione tra la condotta denunciata (decisione ed esecuzione dell'operazione di scissione) e le perdite indicate ad un *medium* di carattere propriamente omissivo.

Secondo la tesi avanzata con l'atto di citazione, la scissione avrebbe dolosamente determinato l'impossibilità di fare ricorso alle risorse finanziarie generate dal « settore biomedicale » e il mancato utilizzo di dette risorse avrebbe impedito una adeguata ristrutturazione delle attività del « settore chimico », in particolare, della Caffaro, rimaste alla scissa SNIA, così cagionando le ingenti perdite degli esercizi successivi alla scissione.

Invero, osserva il collegio richiamando gli ordinari principi in tema di « causalità omissiva », l'assunto del commissario straordinario della SNIA in amministrazione straordinaria, che aveva promosso l'azione di responsabilità, avrebbe richiesto un'adeguata specificazione sotto i distinti profili della:

1) individuazione di un obbligo giuridico del socio di controllo di provvedere a finanziarie il cosiddetto settore chimico, allo scopo di consentirne il risanamento;

2) allegazione degli interventi di riorganizzazione, in tesi, idonei a rilanciare la produttività del settore chimico e, come tali, da reputarsi necessari e sufficienti ad evitare le perdite di cui alla domanda di risarcimento del danno avanzata nei confronti dei convenuti, con la chiara indicazione dei mezzi finanziari legittimamente utilizzabili allo scopo;

3) individuazione del nesso di causalità ipotizzato tra la mancata esecuzione degli interventi di ristrutturazione del settore chimico e le perdite maturate dalla scissa SNIA, in relazione all'andamento delle distinte società controllate operanti nel settore tessile e immobiliare, rimaste in capo alla SNIA scissa.

Tale prova, secondo il tribunale di Milano, è mancata del tutto e neanche è stata dedotta dall'attore.

A tali considerazioni la sentenza del tribunale di Milano aggiunge il dato rilevante che il cosiddetto settore biomedicale non costituiva una fonte di risorse finanziarie per la SNIA, come dimostrato per *tabulas*, dal fatto che, nel corso dell'esercizio 2004, non solo la SNIA, ma anche la beneficiaria SORIN aveva chiuso l'esercizio in perdita (per circa 31 milioni di euro).

Del pari, erano stati chiusi in perdita dalla SORIN anche gli esercizi subito successivi all'anno 2004, per oltre 120 milioni di euro fino all'anno 2007, mentre — all'evidenza — i positivi risultati di esercizi ancora successivi non avevano rilevanza alcuna ai fini di questo giudizio.

Infine, in via generale ed astratta, la sentenza del tribunale esclude l'esistenza della possibilità di individuare, sia pure all'interno

di un « gruppo di società », un obbligo giuridico del socio di controllo ovvero della società *holding* di provvedere a « finanziare » le società controllate (o anche ad utilizzare a tale scopo utili legittimamente distribuibili) e ciò quale diretta conseguenza del regime di responsabilità limitata che governa le società di capitali.

In tal senso, è certamente da escludere che SNIA pre-scissione avesse alcun obbligo di provvedere a rifinanziare il settore chimico (potendo legittimamente scegliere di tenere separati i distinti settori di investimento), ragione per cui, sotto tale profilo — secondo il tribunale — deve reputarsi semplicemente « neutra » la decisione di procedere alla scissione.

Tanto più per la considerazione che, anche a seguito dell'operazione anzidetta, i soci della scissa SNIA (gli stessi della SNIA pre-scissione) avrebbero ben potuto provvedere a dotare le singole società bisognose di ricapitalizzazione dei mezzi in tesi necessari, esattamente come avrebbero potuto fare anche prima della scissione.

Diversa questione è evidentemente quella del venir meno, in conseguenza della operazione di scissione, della possibilità concreta di utilizzare le risorse finanziarie generate dal « settore biomedicale » per la riorganizzazione delle attività del « settore chimico » (questione su cui in realtà si appuntano le censure proposte da parte attrice).

Sotto tale profilo, il tribunale sottolinea che (al di là della già deprecata ed evidentemente interessata, genericità del riferimento a « settori di attività »), in questo caso, si discute di attività riferibili non già a rami d'azienda di pertinenza di una medesima società, bensì a distinte società di capitali, dotate ciascuna di perfetta autonomia patrimoniale e giuridica, per cui risulta certamente da escludere (sia prima che dopo la scissione) la liceità di un puro e semplice trasferimento di risorse da società del ramo biomedicale a società del ramo chimico, se non in vista (naturalmente) del perseguimento di un interesse proprio della società finanziatrice.

Ebbene, il tribunale sottolinea che, nella specie, nessun interesse di tal fatta era stato prospettato dall'attore, sebbene gravato del relativo onere di allegazione.

Anzi, la sottolineatura del carattere asseritamente drammatico delle condizioni delle società chimiche, rimaste in capo alla SNIA — secondo i primi giudici — deve necessariamente far ritenere che, a prescindere dalla esecuzione o meno dell'operazione di scissione, sarebbe stata per gli amministratori di SNIA condotta di colpevole e grave imprudenza quella di sottrarre alle società biomedicali le risorse di cassa generate dalle altre attività sociali, allo scopo di destinarle a tentativi di risanamento delle società del settore chimico in grave crisi.

Viceversa, la *SORIN*, negli esercizi 2004 e seguenti, aveva correttamente e autonomamente provveduto a risanare le consistenti perdite maturate nel settore biomedicale, che le era stato conferito a seguito della scissione dalla SNIA.

In conclusione, sul punto, il tribunale di Milano ha rigettato entrambe le domande di danno (istantaneo e incrementale), proposte dal commissario straordinario.

Avverso la sentenza del tribunale di Milano hanno proposto appello davanti la Corte d'appello di Milano, con atti distinti, sia la SNIA in amministrazione straordinaria (doc. 1714/5) — assistito da un

*pool* di avvocati diversi da quelli del giudizio di primo grado e, cioè, dal professor avvocato Romano Vaccarella del foro di Roma, dal professor avvocato Stefano Ambrosini del foro di Milano e dall'avvocato Alfredo Bianchini del foro di Venezia – sia l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano (doc. 1714/6), chiedendo la riforma della sentenza impugnata e ribadendo le loro tesi difensive.

La Corte d'appello, con ordinanza del 4-21 ottobre 2016 (doc. 1714/11), ha sospeso la provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, che avrebbe comportato l'esborso immediato da parte delle amministrazioni soccombenti, in favore dei convenuti in giudizio, della rilevante somma di circa dieci milioni di euro, a titolo di spese processuali, come liquidate nella sentenza impugnata, che – all'evidenza – in tale liquidazione aveva tenuto conto degli elevati importi richiesti dal commissario straordinario e dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano alle parti convenute in giudizio.

Naturalmente, va precisato, alle spese processuali anzidette in favore delle parti convenute nel giudizio di primo grado devono essere aggiunti i compensi professionali sia degli avvocati nominati dal commissario straordinario, che lo hanno assistito nel giudizio di primo grado, sia dei nuovi professionisti nominati per il giudizio di appello.

È evidente che, anche per costoro, i compensi – salvo diversa convenzione tra le parti – saranno parametrati rispetto ai valori dedotti nella causa (lì dove solo il più elevato è quello tre miliardi e mezzo di euro, per il danno ambientale) e saranno a carico della procedura di amministrazione straordinaria di SNIA.

Si rimane, pertanto, in attesa della decisione di merito dei giudici dell'appello, pur se va detto che il giudizio prognostico sull'esito dell'appello proposto lascia pochi dubbi, tenuto conto dell'esauritiva motivazione della sentenza di primo grado.

### ***1.2.2 Le azioni proposte nei confronti della SORIN dal commissario straordinario di SNIA e dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano***

Il commissario straordinario della SNIA – assistito dagli avvocati Giorgio De Nova, Elisabetta Trezzi e Francesco Delfini del foro di Milano, Cristiano Antonini e Alfredo Bianchini del foro di Venezia – ha inoltre proposto nei confronti della SORIN Spa – oggi Livanova PLC – azione di accertamento di credito (com'è noto ben distinta da un'azione di condanna), volta a far « accertare e dichiarare che la SORIN Spa è condebitrice solidale illimitata (di SNIA per l'importo di euro 3.439.037.876,46) o, in subordine, limitata entro l'importo di 572.082.455 euro, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in persona del suo Ministro legale rappresentante pro tempore, e del commissario delegato per l'emergenza socio-economico ambientale determinatasi nelle Lagune di Marano Lagnare e Grado, in persona del suo Commissario in carica pro tempore, per tutti i debiti, che fossero accertati, comunque inerenti o dipendenti da fatti e circostanze precedenti al 2 gennaio 2004 sia a titolo di oneri di bonifica, sia a titolo di danno ambientale sia a qualsiasi altro titolo ».

L'accertamento del credito richiesto dal commissario straordinario corrisponde alla quota di patrimonio netto conferita dalla SNIA Holding alla SORIN, a seguito della denunciata « scissione distrattiva », di cui si è detto.

Invero, il commissario straordinario ha rivendicato il proprio interesse a tale pronuncia di accertamento, in ragione dell'invocata esigenza di rimuovere una situazione di incertezza relativa ai rapporti giuridici intercorrenti tra la SNIA Spa e la convenuta SORIN Spa, in relazione alle pretese esercitate dal Ministero dell'ambiente nei confronti della procedura di amministrazione straordinaria.

Sul punto, il commissario straordinario ha tenuto a precisare che la causa veniva da lui instaurata sul presupposto del verificarsi di una doppia condizione e precisamente: 1) che il credito per danno ambientale, vantato dal Ministero dell'ambiente e dal Ministero delle finanze, venga ammesso allo stato passivo, a seguito del giudizio di opposizione promosso dall'Avvocatura dello Stato; 2) che la SORIN venga considerata condebitrice solidale della SNIA, in quanto frutto dell'anzidetta scissione distrattiva.

Con il medesimo atto, la parte ha altresì chiamato in causa il Ministero dell'ambiente e il commissario delegato per l'emergenza socio-economico ambientale nelle lagune di Marano Lagunare e Grado, perché l'anzidetto vincolo giuridico fosse formalmente accertato anche nei confronti dei menzionati soggetti pubblici.

Le menzionate amministrazioni, rappresentate dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, si sono ritualmente costituite in giudizio, proponendo, a loro volta, domanda riconvenzionale volta ad « accertare e dichiarare che SORIN è corresponsabile in solido con SNIA e per l'effetto condannarla a pagare alle amministrazioni... l'ammontare di euro 3.439.037.876,46 oltre interessi e rivalutazione ».

Dunque, in questa sede, occorre porre in rilievo che l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano — agendo in nome e per conto del Ministero dell'ambiente e del Ministero delle finanze, del commissario delegato per l'emergenza socio economico ambientale delle Lagune di Marano lagunare e di Grado e di altri soggetti pubblici — non si è limitata ad esplicitare un intervento *ad adiuvandum*, rispetto all'azione del commissario straordinario, come viceversa aveva fatto nella precedente causa, concernente l'azione di responsabilità, promossa dal commissario straordinario contro amministratori, sindaci e soci di riferimento della SNIA.

In realtà, l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, partendo dal presupposto della piena identità tra SNIA e SORIN, ha proposto, in via riconvenzionale, un'autonoma azione volta alla condanna di SORIN, al pagamento della rilevante somma di circa tre miliardi e mezzo di euro, a titolo di risarcimento del danno ambientale dei tre SIN (Torviscosa, Brescia e Colleferro), sulla base della più volte richiamata stima effettuata da ISPRA, di cui alle relazioni depositate.

All'evidenza, si tratta di un'azione che prescinde del tutto da quella di mero accertamento proposta dal commissario straordinario e che allarga a dismisura il *thema decidendum*.

La convenuta SORIN, ritualmente costituita in giudizio, in via preliminare, ha eccepito: 1) il difetto di interesse ad agire dell'attrice; 2) l'estinzione per intervenuta prescrizione di tutte le pretese credi-

torie menzionate; 3) l'inammissibilità dell'intervento del commissario delegato per l'emergenza socio-economico ambientale nelle lagune di Marano Lagunare e Grado.

Nel merito, la società ha chiesto il rigetto di tutte le avverse domande o, in subordine, l'accertamento di una responsabilità limitata, *ex* articolo 2506-*quater* del codice civile, nella misura del patrimonio netto alla stessa conferito in sede di scissione.

L'attrice SNIA in amministrazione straordinaria, a sua volta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità/improcedibilità e comunque il rigetto nel merito delle domande formulate nei propri confronti dall'Avvocatura dello Stato.

Il tribunale di Milano — sezione specializzata in materia di impresa — con sentenza n. 4101/2016, pubblicata in data 1° aprile 2016, ha rigettato tutte le domande proposte dalla SNIA in amministrazione straordinaria e dalle pubbliche amministrazioni, come rappresentate dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, con la condanna delle stesse parti alla rifusione, in favore della SORIN, delle spese processuali liquidate nella rilevante somma di euro 300.000 per compensi, oltre il 15 per cento di spese generali, IVA e contributo unificato (doc. 1714/3).

Innanzitutto, il tribunale ritiene la carenza dell'interesse ad agire della SNIA in amministrazione straordinaria, ai sensi dell'articolo 100 del codice civile, sulla base dell'assorbente considerazione che il credito — di cui viene chiesto l'accertamento nei confronti della SORIN — è privo di ogni concretezza e attualità, in quanto dipende da un fatto del tutto eventuale, rappresentato dall'ammissione al passivo della procedura di amministrazione straordinaria della SNIA del credito per i danni ambientali, asseritamente subiti dai tre SIN (Brescia, Colleferro e Torviscosa) e pretesi dal Ministero dell'ambiente (cfr. Cass. 24434/2007; Cass. 7786/2007; Cass.ss.uu. 246/1996).

La peculiarità del caso sta nel fatto che si tratta di credito che viene contestato dallo stesso commissario straordinario, che ha promosso questa azione nei confronti della stessa SORIN, oltre all'azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci di SNIA, che — come si è visto nel precedente paragrafo — lo hanno visto soccombente sulla domanda di risarcimento del danno ambientale per le medesime ragioni di diritto.

In conclusione, sul punto, il ragionamento sotteso alla decisione del tribunale è sempre lo stesso e, cioè, che l'interesse del commissario straordinario ad agire nei confronti della SORIN è destinato a divenire « concreto e attuale », solo se e dopo l'ammissione al passivo della procedura del credito del Ministero dell'ambiente, credito che, tuttavia, come sopra sottolineato, lo stesso commissario straordinario, ancora oggi, contesta.

Quanto all'azione promossa dall'Avvocatura dello Stato, in nome e per conto delle pubbliche amministrazioni, intervenute nel giudizio, la sentenza del tribunale osserva, in via generale, che la SORIN, quale società beneficiaria della scissione dalla SNIA, può legittimamente essere chiamata a rispondere, ai sensi dell'articolo 2506-*quater*, ultimo comma, del codice civile, dei debiti maturati in capo alla scissa SNIA fino alla data del 2 gennaio 2004, ovvero di tutte le obbligazioni ad essa riferibili, anche in relazione a fatti precedenti la data di efficacia

della scissione, ma solo nei limiti del patrimonio netto ad essa conferito in sede di scissione.

Di conseguenza, nei limiti sopra indicati, la SORIN risponde dei « debiti » imputabili a SNIA, in relazione a fatti storici verificatisi fino alla data 2 gennaio 2004 di efficacia della scissione, ma non risponde anche delle obbligazioni gravanti sulla Caffaro Srl, quale vicenda indiscutibilmente successiva a quella della efficacia della menzionata operazione straordinaria.

Invero — precisa il tribunale — per i debiti della Caffaro Srl, risponde solo la SNIA di tutte le obbligazioni maturate in capo alla stessa Caffaro Srl dal momento della acquisizione della partecipazione totalitaria (4/2000), nella qualità di socio unico della stessa società, e ciò in conseguenza della sopravvenuta dichiarazione dello stato di insolvenza della medesima società nel 2010, secondo il disposto dell'articolo 2462, comma 2, del codice civile.

Fatte tali precisazioni in diritto, il tribunale di Milano censura alla radice l'impostazione dell'Avvocatura dello Stato di Milano, che ritiene del tutto errata e distorta sul piano giuridico, in quanto — sotto il profilo soggettivo — non solo, equipara fino a sovrapporre la posizione di SORIN e quella di SNIA, sul presupposto della nullità della intervenuta cosiddetta scissione « distrattiva » (di SORIN da SNIA), ma rivendica in modo del tutto apodittico l'irrilevanza di ogni distinzione, all'interno di un gruppo societario, tra le condotte di gestione aziendale riferibili all'una o l'altra delle società operanti, in quanto tutte comunque riconducibili direttamente a responsabilità propria della capogruppo.

Inoltre — secondo il tribunale di Milano — l'Avvocatura dello Stato deduce, sotto il profilo oggettivo, in modo altrettanto apodittico, l'irrilevanza del fattore tempo nella genesi della situazione ambientale denunciata in ragione del carattere « permanente » del danno ambientale e della invocata applicabilità indiscriminata della disciplina di cui al decreto legislativo n. 22 del 1997, cosiddetto « decreto Ronchi » (nella parte relativa alla imposizione di un obbligo permanente di bonifica) anche a fenomeni di inquinamento preesistenti l'entrata in vigore della legge.

Osserva, correttamente, il tribunale che, negli ampi termini proposti dall'Avvocatura dello Stato, deve reputarsi manifestamente estraneo all'ordinamento giuridico vigente l'assunto che nega in radice il principio costitutivo della piena autonomia patrimoniale e giuridica delle società facenti parte di un « gruppo », tanto più nella specifica materia ambientale, lì dove nella ricerca del responsabile dell'inquinamento vige — anche a livello comunitario — il più rigoroso rispetto del principio di causalità e della precisa individuazione del responsabile del danno ambientale.

Del pari, i primi giudici contestano, in modo altrettanto netto e radicale, la tesi della nullità dell'operazione di scissione della SORIN, sostenuta dall'Avvocatura dello Stato, in quanto del tutto priva di fondamento giuridico, posto che, ai sensi dell'espresso disposto dell'articolo 2504-*quater* del codice civile, deve essere esclusa la possibilità di una pronuncia di invalidità della scissione in data successiva alla esecuzione delle iscrizioni di legge (nella specie, completate in data 2 gennaio 2004).

Dunque, il tribunale ribadisce che la lamentata scissione costituisce fatto irreversibile ed è in linea con la sesta-direttiva CE., a tutela dell'interesse alla certezza delle situazioni giuridiche che, evidentemente, in relazione ad una fattispecie quale quella in esame, è stato ritenuto prevalente su ogni altro, in considerazione delle delicatissime problematiche cui una diversa disciplina avrebbe potuto dare luogo.

Ancora, i primi giudici rilevano che l'Avvocatura dello Stato, alla gravità degli addebiti e alla delicatezza delle domande formulate, non solo, non ha corrisposto un'articolata illustrazione delle circostanze di fatto, a supporto di una tale costruzione, né tanto meno ha proposto elementi di prova al riguardo, ma soprattutto non ha effettuato nei suoi scritti difensivi un reale approfondimento in diritto delle questioni trattate.

Invero, l'Avvocatura dello Stato, nella memoria autorizzata dal giudice, ai sensi dell'articolo 183, del codice di procedura civile, si limita ad affermare che « la rilevanza penale dell'operazione di scissione, così come concretamente attuata, è la migliore riprova della illiceità del suo scopo (causa), volto a vanificare di fatto la responsabilità di SNIA, e per essa dei suoi soci di controllo, per i gravosi oneri conseguenti al disastro ambientale, assicurando nel contempo a SORIN, e per essa sempre agli stessi predetti soci di controllo, il frutto dei profitti conseguibili nel settore biomedicale... ».

Dunque, l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano invoca, a fondamento delle proprie pretese civilistiche, la pendenza davanti il tribunale penale di Milano di un processo penale a carico di amministratori e sindaci della SNIA, per la ritenuta scissione « distrattiva » della SORIN (processo ancora pendente in primo grado nella fase dibattimentale e di cui si parlerà di seguito).

Correttamente, il tribunale di Milano ritiene che la mera pendenza di tale procedimento penale non costituisce prova dell'assunto difensivo dell'Avvocatura dello Stato, occorrendo una sentenza passata in giudicato sui fatti contestati.

Infine, il tribunale civile di Milano, nella sopra richiamata sentenza n. 4101/2016, osserva che l'obbligo di bonifica, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997, risulta posto a carico soltanto del soggetto che ha causato la situazione di inquinamento (nella specie, la società Chimica del Friuli Spa, fusasi nel 1991 per incorporazione nella Caffaro Spa, a sua volta incorporata nella SNIA, in data 3 aprile 2000) e che non è possibile un'applicazione retroattiva della norma contenuta nell'articolo 17 del decreto Ronchi.

Di conseguenza, il tribunale ritiene che, comunque, nei confronti dei successori di società responsabili degli inquinamenti che si siano estinte prima del 1997, come appunto nel caso di specie, non è possibile configurare un obbligo di bonifica, mentre è possibile far valere solo l'ordinaria responsabilità civilistica di tipo aquiliano, ai sensi dell'articolo 2043, codice civile nei confronti della società incorporante (nella specie, la SNIA), naturalmente, a questo punto, secondo il regime giuridico proprio di tali istituti e con le conseguenti esigenze di deduzione e di prova a carico di chi intenda agire in giudizio per far valere tali responsabilità.

Con i seguenti paletti:

occorre innanzitutto (naturalmente, sul presupposto di adeguata contestazione) verificare se la condotta inquinante posta in essere dalla società incorporata prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 22 del 1997 potesse o no essere configurata quale azione illecita, sulla base della legislazione in allora vigente;

solo in tal caso, potrebbero reputarsi sussistenti i presupposti per avviare un'azione di risarcimento o, eventualmente, in forma specifica nei confronti del successore a titolo universale, il quale infatti avrebbe ereditato una situazione passiva già esistente al momento della successione, sempre che il relativo diritto non risulti già estinto per prescrizione.

Tutto ciò osservato e ritenuto, la sentenza del tribunale, dopo aver citato sul danno ambientale ampia giurisprudenza della Cassazione e del Consiglio di Stato e avere correttamente operato la distinzione tra le fattispecie di « illecito permanente » in senso proprio e « illecito istantaneo con effetti permanenti » — caratteristica quest'ultima dei reati ambientali, prima dell'entrata in vigore della legge n. 68 del 2015, come ribadisce la sentenza della Suprema Corte n. 9711/13 — contesta all'Avvocatura dello Stato « l'inadeguatezza » ai fini di causa di una « generica invocazione » di « permanenza » del danno ambientale e l'esigenza invece di mirata puntualizzazione delle condotte che si intende contestare e degli eventi di danno alle stesse (a ciascuna di esse) in tesi specificamente riconducibili quali elementi di doverosa precisazione dei fatti costitutivi della domanda proposta in giudizio, secondo le scadenze e le conseguenti preclusioni espressamente disciplinate dal codice di rito.

In particolare, i primi giudici contestano « l'assoluta inidoneità della prospettazione dell'Avvocatura dello Stato a sorreggere adeguatamente la domanda risarcitoria, avanzata in mancanza di qualunque indicazione (si deve ribadire) circa tempi e modalità attraverso cui si sarebbe formata la situazione di inquinamento denunciata nella presente sede, laddove la disciplina previgente (propriamente formata su principi di responsabilità aquilana) innanzitutto prevedeva una responsabilità a titolo di « colpa » (e addirittura limitata, secondo la disciplina dell'articolo 86 del decreto legislativo n. 22 del 1997, al « fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge... »), così da richiedere specifica contestazione in giudizio dei relativi profili... ».

Infine, la sentenza del tribunale di Milano, nel respingere la domanda, contesta all'Avvocatura dello Stato di non avere fornito prova alcuna sull'ammontare del danno, con riferimento sia agli accertamenti svolti sulle condizioni « attuali » di inquinamento dei siti e sulle valutazioni esperite per gli interventi di bonifica reputati necessari, sia in ordine alle spese fin qui sostenute o stanziati dalle pubbliche amministrazioni per le attività di bonifica.

Anche avverso questa sentenza del tribunale (n.4101/16) l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano ha proposto appello (doc. 1714/7) e il relativo giudizio è tuttora pendente.

### **1.2.3 La causa promossa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato in Milano contro Livanova PLC (già SORIN)**

Con nota pervenuta in data 29 luglio 2015 (doc. 683/1), l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Milano ha – tra l'altro – comunicato che, nelle more della pendenza del contenzioso nei confronti di SORIN, quest'ultima aveva attuato una operazione di fusione transfrontaliera, articolata in due stadi, connessi fra di loro: il primo (« fusione SORIN ») prevedeva la fusione di SORIN Spa nella Sand HoldCo Plc, *public limited company* inglese, costituita in data 20 febbraio 2015, con un capitale sociale di 50.001 sterline e controllata al 100 per cento da SORIN; il secondo (« fusione Cyberonics »), da realizzare immediatamente dopo la « fusione SORIN », prevedeva la fusione di Cypher Merger Sub Inc., società di nuova costituzione, disciplinata dalle leggi dello Stato del Delaware (U.S.) e interamente posseduta, direttamente o indirettamente, da Sand HoldCo Plc, con e in Cyberonics Inc., con l'effetto che Cyberonics (società risultante dalla fusione) sarebbe stata interamente e indirettamente posseduta da Sand HoldCo Plc.

L'Amministrazione erariale (Ministero dell'ambiente, Ministero dell'economia e delle finanze, Presidenza del Consiglio dei ministri), difesa dall'Avvocatura dello Stato di Milano, si opponeva alla fusione, ai sensi dell'articolo 2503 del codice civile.

A sua volta, la SORIN, costituitasi in giudizio, dopo aver tra l'altro osservato che l'operazione complessiva oggetto di contestazione – di cui la « controparte (Avvocatura dello Stato) avrebbe fornito una ricostruzione errata e fuorviante » – costituiva una delle più grandi aggregazioni nel settore *life science* mai realizzate<sup>(1)</sup>, chiedeva il rigetto della domanda e, in via cautelare, chiedeva che l'esecuzione dell'operazione di fusione fosse autorizzata, nonostante l'opposizione dell'Avvocatura dello Stato di Milano, *ex* articolo 2445, quarto comma, del codice civile o *ex* articolo 700 del codice di procedura civile.

Il giudice istruttore della Sezione specializzata in materia di impresa del tribunale di Milano, con ordinanza del 19-20 agosto 2015, in via cautelare e anticipatoria, autorizzava la SORIN Spa a dare esecuzione all'operazione di fusione per incorporazione di SORIN Spa in Sand HoldCo PLC, ora Livanova PLC, deliberata da SORIN Spa in data 26 maggio 2015 (doc. 1714/8).

Dal canto suo, l'Avvocatura dello Stato non proponeva alcun reclamo al collegio avverso tale ordinanza, come viceversa sarebbe stato legittimo aspettarsi, alla luce delle tesi difensive proposte.

---

(1) Sorin, società quotata, produttrice di dispositivi medicali, e Cyberonics, azienda texana quotata sul NASDAQ, operante nella neuromodulazione, si aggogheranno sul piano sostanziale, ma senza una fusione tra le due società, dando vita ad un gruppo, con una capitalizzazione pari a 2.7 miliardi di dollari, presente in 100 paesi, con 4.500 dipendenti, di cui 2.000 circa in Italia, che avrà sedi operative in tutti i paesi dell'Unione Europea e tre sedi operative in Italia (quelle già facenti capo a Sorin). Il programma prevede che la nuova *holding* del gruppo risultante dalla fusione (HoldCo) avrà sede a Londra e sarà quotata al Nasdaq e alla Borsa di Londra.

Si tratta di fatti illustrati, rappresentati nei documenti allegati e non contestati da controparte. Nella stessa relazione illustrativa del CdA si legge che l'operazione è finalizzata a creare una nuova società attiva a livello mondiale nel settore della tecnologia medica e che la società che ne risulterà combinerà l'esperienza e metterà in comune i punti di forza di due aziende protagoniste sulla scena industriale, dando vita ad un nuovo gruppo *leader*, che si distinguerà non solo sui mercati in crescita della chirurgia cardiaca e della neuromodulazione, ma anche per le sue proposte pionieristiche nel campo dei dispositivi di gestione del ritmo cardiaco.

Pertanto, alla stregua di tale decisione, l'operazione di fusione SORIN-HoldCo è stata puntualmente completata con le rituali iscrizioni presso il registro delle imprese, *ex* articolo 2504 comma 2, del codice civile, con il conseguente maturare degli effetti preclusivi di cui all'articolo 2504-*quater* del codice civile, sicché l'invalidità dell'atto di fusione non può essere più pronunciata.

Successivamente, la stessa sezione del tribunale di Milano ha pronunciato la sentenza n. 1174/2016, pubblicata in data 26 ottobre 2016 che, confermando la suddetta ordinanza cautelare, ha rigettato l'opposizione alla fusione (doc. 1842/6).

Con la stessa sentenza, il tribunale ha rigettato anche la domanda di risarcimento danni delle pubbliche amministrazioni, proposta in via subordinata nei confronti della Livanova PCL.

Invero, l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano nelle proprie conclusioni aveva chiesto che, « laddove il tribunale ritenesse essere avvenuto il completamento dell'intero progetto di fusione e che, per effetto del medesimo, non sia più consentita una tutela « reale », con una pronuncia in via principale della invalidità e inefficacia della « operazione », condannare – *rectius*, la condanna di – Livanova a rispondere a titolo risarcitorio, in forma specifica e per equivalente, di tutte le passività e gli obblighi legati alla responsabilità ambientale riconducibile a SORIN », in considerazione del fatto che, a mente del citato articolo 2504-*quater*, secondo comma, del codice civile, « resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci e ai terzi danneggiati dalla fusione ».

A tal proposito, l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano asseriva che l'invalidità della fusione anzidetta lo poneva nella condizione di « terzo danneggiato », a causa della difficoltà di recuperare il credito per danni ambientali vantato nei confronti della società fusa SORIN Spa.

A seguito del rigetto di tutte le domande proposte, il tribunale di Milano ha condannato le pubbliche amministrazioni, in via solidale tra di loro, al pagamento in favore della Livanova, non solo delle spese processuali ordinarie, nella misura di euro 200.000, ma anche al pagamento in favore della stessa società convenuta Livanova PCL della ulteriore somma di euro 200.000, a titolo di lite temeraria, ai sensi dell'articolo 96 codice procedura civile.

A fondamento della decisione di rigetto della domanda di risarcimento del danno ambientale dei tre SIN anzidetti, proposta in via subordinata dall'Avvocatura dello Stato di Milano, nella misura di euro 3.439.037.876,46, i primi giudici stigmatizzano il comportamento della stessa Avvocatura dello Stato, nei termini che seguono: « Ancora una volta la formulazione della domanda di parte attrice appare poco attenta ai profili di diritto sia sostanziale che processuale sottesi alla pretesa azionata in giudizio (in questo caso in via subordinata) in relazione (a) alla prova della legittimazione alla proposizione della domanda di risarcimento qui in esame; (b) all'oggetto della pretesa risarcitoria avanzata ».

Quindi, la sentenza della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale di Milano, in primo luogo, pone in evidenza la mancanza di prova, da parte dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, della sussistenza delle ragioni del credito preteso dalle pubbliche

amministrazioni nei confronti della SORIN, considerato che tutte le domande proposte dalla stessa Avvocatura dello Stato erano state respinte in sede giurisdizionale, sia pure con pronunce allo stato non passate in giudicato.

In particolare:

1) erano state respinte le domande di insinuazione al passivo di SNIA e CAFFARO;

2) era stata rigettata l'opposizione allo stato passivo CAFFARO (mentre risultava tuttora pendente l'opposizione SNIA);

3) era stata rigettata la domanda di risarcimento danni (RG 5463/12 Trib Milano) promossa da SNIA in AS, con intervento *ad adiuvandum* degli odierni attori, avverso i cessati amministratori e sindaci in tema di paventati « danni ambientali » ed asserita « illiceità » della scissione SNIA-SORIN (doc. 1714/4);

4) era stata rigettata soprattutto, con la sopra citata sentenza n. 4101/2016, pubblicata in data 1° aprile 2016 (doc. 1714/3), la domanda di condanna (RG 5148/12), direttamente proposta dagli odierni attori nei confronti di SORIN, in relazione proprio alle ragioni di credito indicate a fondamento della domanda qui proposta.

Inoltre, i giudici pongono in evidenza, sotto il profilo del comportamento processuale delle parti, il fatto che, nel presente giudizio, la parte convenuta (SORIN Spa) aveva prontamente provveduto al deposito della richiamata sentenza 1° aprile 2016 in allegato alla propria memoria, depositata ai sensi dell'articolo 183, del codice di procedura civile. Viceversa, la parte attrice, rappresentata dall'Avvocatura dello Stato, si era limitata a riferire (in sede di memoria conclusionale) di avere proposto appello avverso tale pronuncia, ma non aveva allegato il relativo atto, né aveva illustrato, in alcun modo, i motivi di impugnazione presentati e, soprattutto, non aveva dedotto alcuna concreta ragione per una eventuale sospensione di processo di opposizione alla fusione societaria, ai sensi dell'articolo 337, comma 2, codice procedura civile.

Sottolinea il tribunale, ancora una volta in quest'ultima decisione, che la proposizione di una domanda di condanna al risarcimento di danni pacificamente presuppone la compiuta prospettazione di un « danno », già concretamente maturato nella sfera patrimoniale dell'attore e che deve trattarsi di un danno attuale e semplicemente non potenziale, tale da imporre una reintegrazione del patrimonio leso « in modo da ricostruire la consistenza che avrebbe avuto se il fatto lesivo non si fosse verificato » (Cass. 26020/11; Cass. 11967/10).

Inoltre, l'Avvocatura dello Stato non aveva fornito prova alcuna del danno subito, senza assolvere in alcun modo al relativo onere di prova per quanto attiene ai fatti costitutivi della pretesa azionata.

Viceversa — come si è sopra accennato — l'Avvocatura dello Stato di Milano si era limitata a prospettare il timore di poter eventualmente incontrare in futuro ostacoli normativi alla concreta soddisfazione delle proprie ragioni nei confronti della società scaturente dalla fusione, nell'ipotesi in cui, in sede di riforma della pronuncia 1° aprile

2016, già menzionata, fosse infine riconosciuta la fondatezza delle pretese creditorie vantate nei confronti di SORIN.

In tal senso, il tribunale in questa sede prende atto, già alla stregua della prospettazione della parte, della mancanza di un « interesse concreto e attuale » alla pronuncia richiesta e, in ogni caso, della effettiva non configurabilità ad oggi e nei termini prospettati, di un « danno » risarcibile.

Infine, il tribunale accenna al fatto che, nei confronti della società convenuta (Livanova PLC), rispetto alla domanda di condanna proposta dall'Avvocatura dello Stato, sarebbe stato più corretto proporre una domanda di accertamento dei rapporti giuridici (e quindi di eventuali ragioni debitorie), già gravanti in capo alla incorporata SORIN, allo scopo di garantire all'Erario il pieno subentro della nuova compagine nella titolarità delle passività ambientali contestate e contestabili e, quindi, di garantire un indiscutibile passaggio di responsabilità in capo al nuovo sodalizio.

Naturalmente, alla condizione che l'Avvocatura dello Stato avesse dedotto un interesse « concreto e attuale » a tale domanda, ai sensi dell'articolo 100 del codice di procedura civile, interesse da accertare positivamente, alla luce del rigoroso orientamento della Suprema Corte, consolidato al riguardo.

La suddetta sentenza pronunciata dalla sezione specializzata in materia di impresa del tribunale di Milano non è stata impugnata dall'Avvocatura dello Stato e, di conseguenza, è divenuta definitiva.

Nella sostanza, è accaduto che la difesa dell'Avvocatura dello Stato di Milano, che rappresentava il Ministero dell'ambiente, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Presidenza del Consiglio dei ministri è stata ritenuta dal tribunale di Milano talmente carente sotto ogni profilo, da comportare la condanna delle pubbliche amministrazioni anzidette per lite temeraria già in primo grado (cancellato)

Si tratta di un fatto addirittura insolito nelle pronunzie giudiziarie del nostro Paese.

Il fatto poi che la sentenza del tribunale di Milano non sia stata impugnata e sia così divenuta definitiva ne rivela i limiti difensivi, già più volte posti in evidenza dalle pronunzie del tribunale di Milano.

#### ***1.2.4 Il contenzioso davanti al tribunale di Udine***

Come si è detto, Caffaro Chimica Srl in liquidazione, proprietaria dei complessi aziendali di Brescia, di Torviscosa, Colleferro e Galliera, e Caffaro Srl in liquidazione, proprietaria dei terreni e dei fabbricati industriali, sono state dichiarate insolventi dal tribunale di Udine, ai sensi del citato decreto legislativo, con sentenze, rispettivamente, n. 40/09 del 15-19 maggio 2009 e n. 72/09 del 9-22 luglio 2009 e poste in amministrazione straordinaria (doc. 1156/3).

Con atto in data 17 giugno 2011 (doc. 1876/9), l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste, premesso:

1. che la società Caffaro Srl era stata proprietaria del sito produttivo di Torviscosa (in prossimità della laguna di Grado e Marano) e dei relativi impianti fino al 2006;

2. che la società Caffaro Srl era stata proprietaria di due siti e dei relativi impianti nel comprensorio industriale di Colleferro (all'interno della Valle del Sacco): in particolare, nell'area Chetoni dal 1912 al 2005 e nell'area Benzoino dal 1912 al Gennaio 2005;

3. che la società Caffaro Srl era stata proprietaria del sito produttivo di Brescia e dei relativi impianti fino al momento della dichiarazione dello stato di insolvenza;

4. che la stessa, nei tre siti anzidetti, oltre ad essere proprietaria dei mezzi di produzione, ne aveva gestito l'utilizzo ai fini produttivi;

5. che, nel corso dell'attività imprenditoriale, la Caffaro Srl aveva causato i danni ambientali, come determinati dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e di seguito riportati;

6. che, in particolare, il danno ambientale prodotto dallo stabilimento di Torviscosa era stato dall'ISPRA valutato, nel mese di novembre 2009, nell'importo complessivo di euro 1.228.546.730 (doc. 1876/5); quello prodotto dallo stabilimento di Brescia era stato valutato dall'ISPRA nell'importo complessivo di euro 1.553.807.700, come da allegato alla nota trasmessa al Ministero dell'ambiente in data 5 febbraio 2009 (doc. 1876/11); quello prodotto alla Valle del Sacco dallo stabilimento di Colleferro era stato valutato dall'ISPRA, nel mese di gennaio 2010, nell'importo complessivo di euro 660.902.973,60 (doc. 1876/12);

7. che il Ministero dell'ambiente era il titolare esclusivo del danno ambientale, ai sensi degli articoli 300 e seguenti del decreto legislativo n. 152 del 2006;

chiedeva l'ammissione al passivo del procedimento di amministrazione straordinaria della Caffaro Srl, in via chirografaria, del credito del Ministero dell'ambiente, quantificato nell'importo complessivo di euro 3.423.257.403,60, a titolo di risarcimento del danno ambientale causato dalla società Caffaro Srl.

Il commissario straordinario si opponeva all'ammissione del credito (doc. 1876/16) e il giudice delegato della procedura di amministrazione straordinaria, con decreto in data 20 settembre 2011, nel dichiarare l'esecutività dello stato passivo, respingeva integralmente la domanda di ammissione al passivo proposta dal Ministero dell'ambiente, per l'assoluta mancanza di prova del danno per i tre siti anzidetti (1876/15).

Avverso il predetto decreto di esecutività dello stato passivo della società Caffaro Srl, in amministrazione straordinaria, il Ministero dell'ambiente proponeva opposizione, ex articoli 98 e seguenti della legge fallimentare.

Il processo, rubricato sub R.G. 5404/2011, subiva una serie ripetuta di rinvii, sulla base di concordi richieste delle parti e in vista di una soluzione transattiva della controversia, risultata poi concretamente impraticabile.

Con decreto n. 68/2016 (R.G. n. 5404/2011) depositato in data 11 gennaio 2016, comunicato via PEC in pari data, il tribunale di Udine

in composizione collegiale ha rigettato l'opposizione, condannando il Ministero dell'ambiente al pagamento delle spese di lite (doc. 1842/8).

Nel provvedimento anzidetto, il tribunale di Udine censura l'Avvocatura dello Stato sia sotto il profilo del rito, sia soprattutto nel merito della domanda di ammissione proposta, affermando testualmente sul punto che «...si deve pertanto constatare il mancato assolvimento dell'onere della prova gravante su parte ricorrente, la quale chiede di essere ammessa al passivo in chirografo per l'ingentissimo importo di 3.423.257.403,60 euro relativo a danni ambientali asseritamente provocati da Caffaro S.r.l. in tre distinti siti inquinati di interesse nazionale (Torviscosa, Colleferro e Brescia), senza produrre peraltro alcun documento a sostegno dell'esistenza dei diversi danni, della loro riconducibilità causale all'attività industriale di Caffaro Srl e della proposta quantificazione; per quanto riguarda quest'ultima, in particolare, parte ricorrente si è limitata ad asserire, che è stata effettuata dall'ISPRA in aderenza ai criteri specifici risultanti dal nuovo testo dell'articolo 311, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 5-bis, comma 1, lett. b), del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni nella citata legge n° 166 del 2009 ».

Peraltro – osserva il tribunale di Udine – delle modalità con cui l'ISPRA ha calcolato il danno nulla è dato di sapere, posto che i relativi documenti e conteggi non sono stati prodotti in giudizio.

Né – prosegue il tribunale di Udine nella propria decisione – a tale carenza di prova è possibile supplire con una consulenza tecnica d'ufficio che, per giurisprudenza costante, non può essere disposta per sollevare la parte dal mancato assolvimento dell'onere di fornire comunque tutti gli elementi di fatto utili e disponibili per la dimostrazione della propria pretesa (cfr. Cass. 23 giugno 2015 n. 12921).

Su quest'ultimo punto si tornerà di seguito, in altro apposito paragrafo che tratta proprio la tematica della valutazione del danno.

Avverso la decisione del tribunale di Udine, con atto in data 10 febbraio 2016, l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendo l'annullamento del decreto del tribunale, oltre che per motivi procedurali, anche perché, a suo avviso, il tribunale aveva del tutto omesso di esaminare, sia pure al fine di confutarle, le valutazioni ISPRA, nonostante la loro valenza decisiva ai fini della prova dell'*an* e del *quantum debeatur* (doc. 1842/10).

Il giudizio in Cassazione è tuttora pendente, ma è evidente che la Suprema Corte, quale giudice di legittimità, non potrà entrare nel merito della domanda di ammissione al passivo proposta dall'Avvocatura dello Stato di Trieste e, nel caso di accoglimento del ricorso, dovrà rimettere la causa davanti il tribunale per la decisione di merito.

### **1.2.5 La domanda di ammissione allo stato passivo in SNIA**

L'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, con note del 27 maggio 2015 e del 27 luglio 2015 (doc. 652/1 e doc. 683/1), in riscontro alla richiesta di documentazione all'esito della audizione dell'avvocato Francesco Vignoli della suddetta Avvocatura dello Stato, svoltasi a